



Decisione n. 2/2024 T.F.
Proc. n. 1/2024 R.G. P.F. e n. 2/2024 R.G. T.F.

TRIBUNALE FEDERALE

Proc. n. 1/2024 R.G. P.F. e n. 2/2024 R.G. T.F.
Nella seduta del 12 giugno 2024 ha adottato la presente

DECISIONE

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- **A.S.D. Arcieri Lucani Potenza** (cod. affiliaz. 17023), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, le seguenti violazioni: artt. 71 e 72 Reg. Giustizia, art. 3.1 Reg. Giustizia in relazione all'art. 3.5.1. lett. b), art. 15 Reg. Organico, nonché art. 8.1 Regolamento Sportivo.

Visto l'atto di deferimento e gli scritti difensivi;

Visto l'art. 40, Reg. Giustizia;

Visto l'art. 2.1 Reg. Giustizia, in relazione agli artt. 3.16. lett. a), b) e c) e 3.17, Statuto;

Visto l'art. 3.1 Reg. Giustizia, in relazione agli artt. 3.5.1. lett. b) e 3.17, Statuto;

Visto l'art. 15 e l'art. 31, Reg. Organico;

Visti gli artt. 2 e 7, Codice Comportamento Sportivo CONI;

Visti gli artt. 71 e 72, Reg. Giustizia;

Visto l'art. 70, Reg. Giustizia;

Visto l'art. 3.1, Reg. Giustizia in relazione all'art. 3.5.1. lett. b);

Visto l'art. 15, Reg. Organico;

Visto l'art. 8.1, Regolamento Sportivo;

Visti gli atti di causa;

Relatore, nella camera di consiglio del 12.06.2024, l'Avv. Riccardo Veltri e sentite le parti come da apposito verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

* * *

FATTO

In data 19.02.2024, la Segreteria Federale trasmetteva all'Ufficio di Procura una mail ricevuta dal Presidente della A.S.D. Arcieri del Tricolle ove era segnalato il comportamento di un proprio tesserato, Sig. Claudio Galasso, passibile di responsabilità disciplinare.

In particolare, l'Associazione Sportiva evidenziava come il Galasso, contravvenendo all'art. 8 comma 1 del Regolamento Sportivo, si iscriveva personalmente alla gara *Indoor 18mt* Città di Potenza del

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





28.1.24, organizzata dalla A.S.D. Arcieri Lucani Potenza, senza il tramite della Società di appartenenza che, alla data dei fatti, era proprio l'A.S.D. Arcieri del Tricolore.

Sulla base della documentazione ricevuta, il Procuratore Federale si attivava per svolgere i necessari riscontri e approfondimenti, all'esito dei quali l'Accusa riteneva sussistere profili di responsabilità a carico, sia del Sig. Claudio Galasso, sia della A.S.D. Arcieri Lucani Potenza.

L'A.S.D. Arcieri Lucani Potenza faceva pervenire le proprie controdeduzioni con le quali, scusandosi per l'accaduto, sostanzialmente ammetteva la violazione delle norme federali qui contestate.

La Procura medesima evidenziava come:

- *“tale condotta procedimentale [della predetta A.S.D.], di tipo collaborativo ed ammissivo, dovrà evidentemente essere positivamente valorizzata in ambito di richiesta sanzionatoria”;*
- *lo stesso Galasso, durante la propria audizione, “si mostra[va] estremamente rammaricato per quanto occorso ammetteva l'addebito, scusandosene”.*

Con PEC del 16.04.2024 successiva alla notifica dell'atto di conclusione delle indagini e intendimento di procedere a deferimento, il Sig. Claudio Galasso inoltrava richiesta di applicazione di sanzione, senza incolpazione ex art. 52 Reg. Giustizia; siffatta istanza veniva favorevolmente riscontrata dalla Procura Federale, così addivenendo le Parti ad un accordo sull'applicazione della sanzione, senza incolpazione.

Con successivo atto del 02.05.2024, il Procuratore Federale deferiva a giudizio innanzi a questo Tribunale la sola A.S.D. Arcieri Lucani Potenza, formulando nei suoi confronti le seguenti contestazioni: violazione dell'art. 71 e 72 Reg. Giustizia, art. 3.1 Reg. Giustizia in relazione all'art. 3.5.1. lett. b), art. 15 Reg. Organico, nonché art. 8.1 Regolamento Sportivo, per aver, quale società organizzatrice della gara Indoor 18mt Città di Potenza del 28.1.24, accettato l'iscrizione del tesserato Galasso benché non fosse pervenuta per il tramite della sua ASD di appartenenza. Fatto commesso in Potenza, in data 28.1.2024

L'udienza, ritualmente comunicata alle parti, era quindi fissata per il giorno 12.06.2024.

In data 06.06.2024, la A.S.D. deferita depositava una propria Memoria difensiva nella quale anticipava la propria assenza a detta udienza per assenza dei fondi necessari a coprire le spese necessarie al patrocinio legale (*“comunichiamo che, viste le già numerose spese che ci impegnano nel gestire la nostra attività, non potremo permetterci l'onorario di un legale che ci possa assistere, pertanto non saremo presenti all'udienza di cui sopra accettandone i contenuti in virtù di quanto già ammesso con nostra nota difensiva del 19/04/2024 inviata alla cortese attenzione dell' Ill.mo Procuratore”*).

Evidenziava, inoltre, che: *“La mancanza di applicazione dell'art. 8.1 del regolamento sportivo è stata conseguenza dell'accettazione della iscrizione del Sig. Galasso avvenuta con modalità diverse da quanto descritto nel sopra citato articolo; l'accettazione è avvenuta successivamente alla chiusura delle iscrizioni tramite procedura on line ed in un momento concitato in cui la scrivente era intenta nell'organizzazione dell'evento del 28.01.2024 che vede un carico logistico impegnativo per l'allestimento del campo di gara.*

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



YouArco



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



www.fitarco.it



La scrivente, pertanto, ammette di aver commesso tale irregolarità nonostante la buona fede nell'accettazione dell'iscrizione del Sig. Galasso ed è consapevole che il rispetto delle direttive federali e dei regolamenti di settore resta imprescindibile".

Alla camera di consiglio del 12.06.2024, il Procuratore si riportava al proprio atto di deferimento ritenendolo completo e idoneo a supportare l'incolpazione; confermava, altresì, l'ammissione di responsabilità da parte della A.S.D. deferita, nonché il suo positivo comportamento tenuto nel corso dell'intero procedimento, invocando, per l'effetto, la sanzione pari al pagamento di una ammenda di Euro 100,00, corrispondente a n. 2 (due) volte la quota di prima affiliazione.

Il giudizio era quindi trattenuto in decisione.

* * *

DIRITTO

Il Collegio ritiene il deferimento fondato.

A tale convincimento si giunge dalla lettura congiunta degli atti di causa e dalla stessa memoria trasmessa dalla A.S.D. incolpata in data 06.06.2024, nella quale, oltre a non contestare i fatti così come ricostruiti dalla Procura Federale, ammette la propria responsabilità, giustificando l'errore dal "momento concitato" in cui essa "era intenta nell'organizzazione dell'evento del 28.01.2024 che vede un carico logistico impegnativo per l'allestimento del campo di gara."

Ammissione, a ben vedere, pervenuta anche dallo stesso tesserato Claudio Galasso, il quale, durante la propria audizione del 15.03.2024, ammetteva l'errore scusandosi con la Federazione per la violazione compiuta; circostanza, inoltre, provata documentalmente dal verbale della gara Indoor 18mt Città di Potenza, nonché dal pannello delle iscrizioni online della stessa gara.

È pacifico, pertanto, che il tesserato Claudio Galasso in data 28.01.2024, senza il tramite dell'A.S.D. di originaria appartenenza, si iscriveva personalmente alla gara Indoor 18mt Città di Potenza organizzata dalla Società deferita.

Considerando che:

- l'art. 8 del Regolamento Sportivo della Federazione, al primo comma, prevede espressamente che "I tesserati che intendono iscriversi ad una gara di calendario devono far pervenire l'iscrizione a mezzo apposito modulo, tramite la Società di appartenenza, entro il termine stabilito dal programma.";

- l'art. 15 del Regolamento Organico della Federazione, al primo comma, stabilisce testualmente che le Società e Associazioni Sportive affiliate "si impegnano e sono tenute, per sé, per i propri dirigenti, tecnici, soci e atleti all'osservanza dello Statuto federale, del presente regolamento e degli altri regolamenti federali e di tutte le norme, deliberazioni e disposizioni emanate dagli Organi federali e alle direttive del CONI".

Dal combinato disposto delle predette disposizioni appare pacifica la responsabilità della A.S.D. deferita la quale, violando l'art. 15, comma 1, del Regolamento Organico, nonché l'art. 8, comma 1, del Regolamento Sportivo, ha consentito l'iscrizione del Galasso alla gara indoor 18mt Città di

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





Potenza, nonostante la domanda di partecipazione non fosse pervenuta dalla A.S.D. alla quale il Galasso all'epoca tesserato.

Ciò posto, ferma la fondatezza della incolpazione, questo Tribunale, preso atto del corretto comportamento tenuto dalla A.S.D. deferita in oltre n. 24 anni di attività e nel procedimento *de quo* (come peraltro riconosciuto dallo stesso Ufficio di Procura), unitamente all'ammissione di responsabilità ed alle scuse formulate alla Federazione di appartenenza, ritiene equo ridurre la sanzione invocata dalla Accusa al pagamento di una ammenda di Euro 50,00, pari ad una volta la quota di prima affiliazione.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando nei termini di cui in motivazione, applica a:

- A.S.D. Arcieri Lucani Potenza, come sopra identificata, la sanzione della ammenda di Euro 50,00, pari a n. 1 (una) volta la quota di prima affiliazione.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare il presente provvedimento alle parti interessate.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12.06.2024 con l'intervento di:

Prof. Avv. Andrea Altieri (Presidente)

Avv. Riccardo Veltri (Componente, Estensore)

Avv. Sabina Maroncelli (Componente)

L'Estensore
Avv. Riccardo Veltri

Il Presidente
Prof. Avv. Andrea Altieri

Publicata in data 21.06.2024



Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



world archery



world archery
europe